

N. R.G. 1039/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1039/2016 promossa da:

X
[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. FRANCOIS
VITTORIO AMEDEO e dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il
difensore avv. FRANCOIS VITTORIO AMEDEO

PARTE ATTRICE

contro

Y
[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
e dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso il
difensore avv. [REDACTED]
[REDACTED] (C.F.) R
[REDACTED] (C.F.) M

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.



MOTIVI DELLA DECISIONE

X
[redacted] conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale M R e
Y [redacted] (GRPA) per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni dalla
stessa subiti a causa di sinistro stradale. L'attrice indicava l'ammontare dei danni in € 99.963,00 per
danno non patrimoniale e spese mediche ed in € 2.350,00 per ulteriori spese e dava atto di aver già
ricevuto da GRPA la somma di € 6.000,00.

M R
Mentre la [redacted] e la [redacted] si rendevano contumaci in giudizio GRPA resisteva alla domanda
deducendo la congruità della somma già versata anche in ragione del concorso di colpa della [redacted] X
per non aver indossato le cinture di sicurezza.

X
Con ordinanza ex art. 5 L. n. 102/06 del 27.10.16 il Giudice assegnava alla [redacted] a titolo di
provvisoria la somma di € 24.310,00.

La causa, assunta prova testimoniale ed espletata consulenza medico legale, veniva quindi ritenuta in
decisione.

Il sinistro in questione si è verificato il 20.3.15 in Milano, Via Spezia, in corrispondenza
dell'intersezione con via Rimini (v. rapporto Polizia Municipale).

X
La [redacted] era trasportata su veicolo che si scontrava con altro veicolo.

In particolare risulta dal rapporto della Polizia Municipale che il veicolo sul quale era trasportata la
X [redacted] di proprietà della R [redacted] condotto dalla M [redacted] ed assicurato per la r.c.a. con GRPA, in
corrispondenza dell'intersezione effettuava manovra di svolta a sinistra mentre sopraggiungeva l'altro
veicolo cui, in violazione del disposto dell'art. 146 CdS, non veniva data la precedenza.

R M
Sussiste quindi ai sensi dell'art. 2054 c.c. la responsabilità di [redacted] e [redacted] per i danni subiti dalla
X [redacted] e GRPA, quale assicuratore, è tenuta a pagare il relativo risarcimento anche ai sensi dell'art.
141 CdA.

X
GRPA ha però eccepito il concorso di colpa della [redacted] nella causazione dei danni per non aver
indossato le cinture di sicurezza al momento del sinistro.



L'asserzione di GRPA si fonda su affermazione in tal senso contenuta in cartella clinica. Tale affermazione non ha però di per sé alcuna rilevanza probatoria poiché, evidentemente, non si fonda su conoscenza diretta dell'autore della stessa e, d'altronde, non risulta indicata la fonte in base alla quale è stata fatta.

In realtà la circostanza asserita non risulta provata e, anzi, risulta provato il contrario poiché il teste ^M [redacted] cugino dell'attrice che era trasportato su altra auto che seguiva quella sulla quale si trovava la ^X [redacted] ha riferito che dopo il sinistro scese dall'auto e verificò che la ^X [redacted] si trovava sul sedile posteriore ancora con la cintura di sicurezza allacciata.

Si aggiunga che il consulente tecnico d'ufficio medico legale (CTU) ha espresso il parere che le lesioni subite dall'attrice sono compatibili con l'uso delle cinture di sicurezza considerando la violenza dell'urto, che ha interessato la parte posteriore del veicolo Toyota Aygo, di piccole dimensioni, sul cui sedile posteriore era seduta la ^X [redacted].

La ^X [redacted] ha quindi diritto di conseguire l'integrale risarcimento dei danni subiti.

Dalla relazione del CTU risulta che la ^X [redacted] in conseguenza del sinistro ha riportato lesioni personali consistite nella frattura della teca cranica con interessamento della rocca petrosa di destra associata a spandimento emorragico e otorragia destra che ne hanno determinato l'inabilità temporanea assoluta per giorni 30, parziale al 75% per gg. 30, al 50% per 20 ed al 25% per 40 oltre a postumi permanenti nella misura del 12%.

In base alle tabelle del Tribunale di Milano, di ormai generale applicazione (Cass. 7.6.11 n. 12408) spettano alla ^X [redacted] a titolo di danno non patrimoniale € 7.105,00 (€ 98,00 per ogni giorno di i.t. assoluta, proporzionalmente ridotti per la parziale) per il periodo di inabilità temporanea ed € 32.714,00 (€ 3.097,90 il valore del punto di danno non patrimoniale) per i postumi permanenti, considerando l'età della lesa, 25 anni, alla data di cessazione della temporanea (demoltiplicatore 0,880).

Non risulta la prova che sussistano i presupposti per la personalizzazione del danno in relazione ai postumi permanenti riscontrati. È vero che il CTU ha espresso il parere che possa configurarsi la personalizzazione in ragione dell'incidenza sulla vita di relazione dell'attrice dell'ipoacusia e della sindrome vertiginosa conseguenti al danno cocleo-vestibolare che incide nella misura dell'8% sui danni permanenti.



Al riguardo deve però essere tenuto presente quanto afferma la Corte di Cassazione, come nella recente sentenza n. 28988/19: "In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali ed indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit(ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento....Le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti dinamico relazionali, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione non giustificano alcun aumento del risarcimento base previsto per il danno non patrimoniale. Al contrario le conseguenze della menomazione che...sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico. Ma ciò non perché abbiano inciso sic et simpliciter sul aspetti dinamico relazionali:...rileva invece che quella conseguenza sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente. ...Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegare dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione"(v. in tal senso anche Cass n. 21.939/17; Cass. n. . 23778/14).

Orbene, rileva il giudicante che nessuna conseguenza straordinaria o anomala è stata dedotta e provata riguardo all'attrice rispetto a quelle ordinariamente derivanti per soggetti della stessa età che riportino i postumi in questione.

Per spese mediche è stato riconosciuto congruo l'importo di € 350,00 documentato da ricevuta fiscale in atti. Tardiva è al riguardo la produzione solo in sede di conclusioni di fattura per spese di perizia stragiudiziale che risulta emessa prima dell'inizio della causa.

Parte attrice chiede altresì il rimborso delle spese legali stragiudiziali ed ha allegato fattura emessa dal legale per l'importo di € 2.444,13 oltre accessori di legge per complessivi € 3.101,10.



Afferma in proposito la giurisprudenza che le spese sostenute dalla vittima di un sinistro stradale per remunerare l'avvocato cui si sia rivolta per avere assistenza stragiudiziale costituiscono ordinaria ipotesi di danno emergente di cui all'art. 1223 c.c. e come tale sono soggette alle regole generali valesvoli per ogni voce di danno: non sarà quindi dovuto il risarcimento per le spese che la vittima avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza(art. 1227 comma 1 c.c.) , non sarà dovuto il risarcimento per le spese sostenute in materia esagerata(art. 1227 comma 2c.c.) come non sarà dovuto il risarcimento per le spese non legate da nesso di causa col fatto illecito(art. 1223 c.c.).

Certamente non può porsi in discussione la necessaria assistenza di un legale nella fase che ha preceduto il giudizio: ciò in ragione delle questioni tecnico-giuridiche che implica l'instaurazione e lo svolgimento di una procedura per conseguire il risarcimento danni per sinistro stradale .

L'importo richiesto alla luce dei parametri di cui al DM 55/14 risulta congruo in ragione del valore della controversia e dell'attività svolta, consistita anche nell'instaurazione di procedimento di mediazione(v. in atti).

Pertanto la ~~██████████~~ risulta aver diritto di conseguire a titolo di risarcimento danni la somma complessiva di € 43.270,10.

Deve peraltro essere considerato che alla ~~██████████~~ sono stati versati € 6.000,00 nel novembre del 2015 per un valore ad oggi di € 6.144,00(+2,4%)ed € 24.310,00 a seguito di ordinanza del 27.10.16, per un valore ad oggi di € 24.869,00 (+2,3%): il valore complessivo ad oggi degli importi versati alla ~~██████████~~ è quindi pari ad € 31.013,00.

Pertanto il credito residuo della ~~██████████~~ ammonta ad € 12.257,10 oltre agli interessi compensativi spettanti per la mancata disponibilità della somma dovuta e da calcolare nel modo seguente alla stregua dei principi affermati da Cass. SU n. 1712/95: dal 20.3.15 alla data odierna sulle somme risultanti dovute partendo da quella iniziale di € 42.255,95 (applicato coefficiente di svalutazione 1,024), rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, con detrazione di volta in volta dalla somma dovuta dell'acconto versato.Dalla data odierna al saldo gli interessi sono dovuti sulla somma liquidata.

Le spese di lite seguono la soccombenza : in ragione della somma riconosciuta, pari a circa la metà di quella richiesta, dell'opera svolta e dei parametri di cui al DM 55/14 vengono liquidate in complessivi € 8.936,80 , di cui € 2.036,80 per spese(ivi comprese spese di ctp) , € 6.000,00 per compenso ed € 900,00 per spese generali e vengono distratte in favore dell'avv. Vittorio Amedeo Francois , difensore di parte attrice che ha fatto istanza ai sensi dell'art. 93 c.p.c..

Le spese di consulenza tecnica d'ufficio per le stesse ragioni vanno a carico delle parti convenute.



Il Tribunale condanna ^M [redacted] ^R [redacted] ^{PQM} e ^Y [redacted] spa a pagare in favore di
^X [redacted] la somma di € 12.257,10 oltre interessi dal 20.3.15 al saldo come da motivazione;
condanna le parti convenute in solido a pagare le spese di lite che vengono liquidate in complessivi €
8.936,80 e distratte in favore dell'Avv. Vittorio Amedeo Francois; pone le spese di consulenza tecnica
d'ufficio a carico delle parti convenute.

Firenze, 18.12.19

Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri

